



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2012 n.2

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 1 delle Legge 17 marzo 1993 n.41;*

*Visto l'articolo 7 e l'Allegato dell'Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino reso esecutivo con Decreto 3 marzo 1993 n.34 ed entrato in vigore il 1° aprile 2002;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 16 gennaio 2012;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

### **ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ESPORTATORE AUTORIZZATO**

#### **Art. 1**

1. In esecuzione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio e la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi, così come modificato dal Regolamento (CE) n.1617/2006 del Consiglio del 24 ottobre 2006, dal Regolamento (CE) n.75/2008 del Consiglio del 28 gennaio 2008 ed in conformità alle regole contenute negli Accordi in materia di scambi preferenziali tra l'Unione Europea e Paesi terzi, sono definiti i criteri per l'attribuzione della qualifica di "esportatore autorizzato".

#### **Art. 2**

1. La qualifica di esportatore autorizzato è conferita agli operatori economici con sede legale a San Marino, che esportano nei paesi con i quali l'Unione Europea ha concluso accordi preferenziali che prevedono la figura dell'esportatore autorizzato, e che siano stati autorizzati alla compilazione della dichiarazione di origine su fattura dei prodotti che esportano, indipendentemente dal loro valore.

2. La qualifica di esportatore autorizzato è concessa dall'Ufficio Tributario su espressa domanda scritta dell'operatore economico secondo lo schema di cui all'allegato I al presente decreto.

3. Nella richiesta trasmessa all'Ufficio Tributario l'esportatore attesta che:

- a) effettua esportazioni a carattere regolare;
- b) è in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'Autorità Doganale, il carattere originario delle merci da esportare;
- c) conosce le regole d'origine applicabili sulla base degli Accordi preferenziali ed è in possesso di tutti i documenti giustificativi riguardo all'origine.

4. Al momento della richiesta dell'autorizzazione l'esportatore deve:

- a) impegnarsi a rilasciare la dichiarazione di origine su fattura, di cui all'allegato II al presente decreto, unicamente per le merci per le quali possiede, al momento dell'operazione, tutte le prove di origine e gli elementi contabili necessari;
  - b) assumersi la responsabilità totale in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione;
  - c) assumersi la responsabilità che la persona delegata, in seno all'impresa, della compilazione delle dichiarazioni di origine su fattura, conosca e sappia applicare le regole di origine;
  - d) impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione di origine è stata redatta;
  - e) impegnarsi a presentare all'Autorità Doganale gli elementi di prova di origine ai sensi delle disposizioni relative agli Accordi preferenziali conclusi dall'Unione Europea.
5. E' compito dell'Ufficio Tributario, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite in qualità di autorità che rilascia l'autorizzazione, controllare regolarmente l'operatività degli esportatori autorizzati.

### **Art. 3**

1. L'Ufficio Tributario attribuisce all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
2. Il numero di autorizzazione contiene i seguenti dati: paese di rilascio/ufficio tributario/n. di autorizzazione/anno di primo rilascio.
3. Ottenuta l'autorizzazione, l'esportatore acquisisce la qualifica di esportatore autorizzato.
4. L'autorizzazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata. La stessa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora l'Ufficio Tributario riscontri che l'esportatore abbia abusato o abbia fatto un uso improprio dell'autorizzazione o qualora l'esportatore non sia in grado di fornire le garanzie previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
5. Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nel caso di abuso o uso improprio dell'autorizzazione, oltre alla revoca dell'autorizzazione stessa, l'esportatore è punito, con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 15.000,00 applicata dallo stesso Ufficio Tributario.

### **Art. 4**

1. Le predette norme si applicano, in quanto compatibili, all'emissione dei formulari EUR1 ove ancora previsti dagli Accordi in materia di scambi preferenziali conclusi dall'Unione Europea.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 gennaio 2012/1711 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gabriele Gatti – Matteo Fiorini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*

Spett.le  
Ufficio Tributario  
Repubblica di San Marino

**Oggetto: richiesta di autorizzazione per l'ottenimento della qualifica di esportatore autorizzato per gli scambi preferenziali verso .....**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in Via \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il riconoscimento della qualifica di esportatore autorizzato ad apporre le attestazioni di origine sulle fatture emesse negli scambi preferenziali verso .....  
A tal fine il sottoscritto

**DICHIARA**

- a) che l'impresa rappresentata effettua esportazioni a carattere regolare;
  - b) di essere in grado di presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'Autorità Doganale, la documentazione attestante il carattere originario delle merci;
  - c) di conoscere le regole d'origine applicabili sulla base degli Accordi preferenziali ed essere in possesso di tutti i documenti giustificativi riguardo all'origine.
- Il sottoscritto

**SI ASSUME**

- 1) l'impegno a rilasciare dichiarazioni di origine su fattura unicamente per le merci per le quali si possiedono, al momento dell'operazione, tutte le prove di origine e gli elementi contabili necessari;
- 2) la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine o dell'autorizzazione;
- 3) la responsabilità che la persona delegata in seno all'impresa della compilazione delle dichiarazioni in fattura conosca e sappia applicare le regole di origine;
- 4) l'impegno a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione di origine è stata redatta;
- 5) l'impegno a presentare all'Autorità Doganale gli elementi di prova di origine accettando i controlli che lo stesso voglia disporre in qualunque momento ai sensi delle disposizioni relative agli Accordi preferenziali conclusi dall'Unione Europea.

I soggetti delegati dall'impresa a compilare le dichiarazioni di origine in fattura sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ che firmerà come segue:

\_\_\_\_\_

- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ che firmerà come segue:

\_\_\_\_\_

- Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ che firmerà come segue:

\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

ALLEGATO II

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

*[La dichiarazione di origine su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia non devono essere riprodotte. Tale dichiarazione deve essere compilata dall'esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma in originale dell'esportatore stesso.]*

Dichiarazione di origine  
Origin declaration

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale N°.....<sup>1)</sup>  
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ....)

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>2</sup>  
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin.

.....  
Luogo e data  
Place and date

.....  
Firma dell'esportatore (cognome e nome in modo leggibile)  
Signature of the exporter

---

<sup>1</sup> Qualora le merci non superino il valore di 6.000 euro, la dichiarazione di origine può essere compilata anche da un esportatore non autorizzato. In tal caso le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla "CM".